



**PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL'ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 05/2019 -

Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) "ZONE C3.7 e CE6.1 (terreno Via Martiri del XXI)"

ART. 16bis, comma 5, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I.

I sottoscritti:

- QUARANTA ing. Marco, dirigente del settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- LORENZINO dott.ssa Annamaria, segretario comunale, in sostituzione del dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo MORRONE ing. Antonio, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.5.2010 del Comune di Pinerolo sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'ufficio di deposito progetti e l'organo tecnico, individuati così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2019 veniva adottato il progetto preliminare di variante al PRGC in oggetto;
- con nota prot. 42470 del 08/07/2019 l'ing. Antonio MORRONE, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- con la nota di cui al precedente punto si trasmetteva il link dove scaricare gli elaborati del progetto preliminare di variante al PRGC, che includeva l'elaborato "*Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS*" datata Giugno 2019.

Considerato che:

con nota PEC prot. 42810 del 9/7/2019 a firma del Dirigente del settore LL.PP. ing. Marco QUARANTA, è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241/90 s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis della medesima legge, per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il loro contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)*" i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:

- Regione Piemonte, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia;

- Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
- A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;

i seguenti soggetti nelle rispettive vesti indicate:

- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Lavori Pubblici (componente della struttura fissa dell'organo tecnico comunale);
- Dirigente Settore Urbanistica-SUAP (componente della struttura fissa dell'organo tecnico comunale);
- Comune di Pinerolo, Responsabile Ufficio Ambiente e Protezione Civile (componente della struttura fissa dell'organo tecnico comunale);
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale-Commercio (componente della struttura flessibile dell'organo tecnico comunale);
- Comune di Pinerolo, Responsabile ufficio SUAP (componente della struttura flessibile dell'organo tecnico comunale);
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore servizi Demografici (componente della struttura flessibile dell'organo tecnico comunale);
- Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, RUP autorità procedente, ing. Antonio MORRONE;

oltre ad altri soggetti a cui la nota di convocazione è stata trasmessa esclusivamente per conoscenza (Regione Piemonte, ASL TO3, Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, ecc.);

Visti i seguenti contributi pervenuti entro il termine perentorio assegnato del 23/08/2019:

1. Nota registrata al protocollo comunale n. 48177 il 31.7.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto "*Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante del PRGC – zone CE 3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) ai sensi del comma 5, art. 16bis L.R. 56/77 e s.m.i.*", prot. soprintendenza n. 11214 del 31.7.2019 (**Allegato 1**).
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 51445 il 19.8.2019, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: "*Variante ai sensi dell'art. 16Bis della L.R. 56/77 al PRGC - zone CE 3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) del Comune di Pinerolo. Fase di Verifica di assoggettabilità V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977. Parere tecnico*", prot. ARPA n. 73194 del 19.8.2019 (**Allegato 2**).

Preso atto:

Di tutti i suddetti contributi (Allegati 1 e 2) trasmessi da parte dei soggetti coinvolti dalla struttura fissa, e costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno non assoggettare la variante in oggetto alla fase di Valutazione della procedura di VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti entro il termine perentorio del 23.8.2019.

Visti inoltre:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" s.m.i.; la L.R. 40/1998 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in Materia ambientale*";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” ;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta all'Organo tecnico comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito”.

RITENGONO

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dell'articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, “**la variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) - ZONE C3.7 e CE6.1 (terreno Via Martiri del XXI)**”, ai sensi dell'art. 16bis, comma 5 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I., **dalla fase di valutazione della procedura di VAS** (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), per le motivazioni contenute nei contributi pervenuti ed elencati in premessa, che conducono alla conclusione unanimemente condivisa riassumibile come segue: “*Gli interventi proposti con la variante al PRGC non comportano ricadute ambientali significative. La variante al PRGC non deve pertanto essere assoggettato a VAS, si può pertanto procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in considerazione, dai successivi livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i consigli, le raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente contenute nei singoli documenti*” (Allegati 1 e 2);
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
 - **allegato 1:** nota registrata al protocollo comunale n. 48177 il 31.7.2019, trasmessa dal Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “*Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante del PRGC – zone CE 3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) ai sensi del comma 5, art. 16bis L.R.: 56/77 e s.m.i.*”, prot. soprintendenza n. 11214 del 31.7.2019;
 - **allegato 2:** nota registrata al protocollo comunale n. 51445 il 19.8.2019, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “*Variante ai sensi dell'art. 16Bis della L.R. 56/77 al PRGC - zone CE 3.7 e CE 6.1 (terreno via Martiri del XXI) del Comune di Pinerolo. Fase di Verifica di assoggettabilità V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977. Parere tecnico*”, prot. ARPA n. 73194 del 19.8.2019.
3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso l'ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente

nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014);

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO Dirigente del settore Lavori Pubblici (ing. Marco QUARANTA)	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Segretario comunale (in sostituzione del dirigente del settore Urbanistica-SUAP) (dott.ssa Annamaria LORENZINO)	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Funzionario del settore Lavori Pubblici (dott. Sergio SPERANZA)	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>



Ministero
per i beni e le attività culturali

Torino,

Allegato 1

Città di Pinerolo
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

Risposta al foglio del 09.07.2019 N. 0042810

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **Comune PINEROLO Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: Fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante del P.R.G.C. "zone CE 3.7 e CE6.1 (terreno via Martiri del XXI)" ai sensi del comma 5, art.16bis L.R. 56/77 e s.m.i.
DATA RICHIESTA : Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata
Data di arrivo richiesta: 09.07.2019
Protocollo entrata richiesta: 12153 del 10.07.2019
RICHIEDENTE: Comune di Pinerolo - pubblico
PROCEDIMENTO: Parere nel procedimento di VAS
ALTRA COMUNICAZIONE: Parere di competenza

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio, per gli effetti delle norme citate in oggetto, dal comune di Pinerolo per la verifica di assoggettabilità nella procedura di V.A.S. relativa a variante del P.R.G.C. "zone CE 3.7 e CE6.1 (terreno via Martiri del XXI)" ai sensi del comma 5, art.16bis L.R. 56/77 e s.m.i.

Considerato che il comune di Pinerolo é dotato di un P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte in data 06.04.1998 con D.G.R. n.6_24303 del 06.04.1998 e di variante strutturale denominata "Variante Ponte" approvata dal C.C. con delibera n.11 del 23.03.2016 divenuta esecutiva il 02.05.2016

Considerato che l'area in oggetto risulta parzialmente tutelata ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Galassino ex D.M. 01/08/1985);

Verificato che la proposta sé coerente con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017

Considerate la tipologia e la modestia entità degli interventi nonché la loro localizzazione all'interno di un'area già antropizzata;

Visionata la documentazione progettuale prodotta e rilevato che le opere in progetto non paiono rilevare un incremento di criticità ambientali rispetto a quanto autorizzato nel P.R.G.C. vigente tale da alterare in maniera negativa l'aspetto visibile dei luoghi

Per le ragioni sopra esposte, limitatamente agli aspetti di propria competenza, NON si ritiene necessario sottoporre sottoporre l'intervento in oggetto in oggetto alla procedura di V.A.S.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Lorenzo BOSCO/dott. Federico BARELLO/AT
(tel. 011.5220417 – lorenzo.bosco@beniculturali.it)

U3



Prot. n° 73194

Torino, il 19/08/2019

FASCICOLO B.B2.04 – F06_2019_01942/ARPA

PRATICA F06_2019_01942

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di PINEROLO
Settore Lavori Pubblici
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Piazza Vittorio Veneto, 1

10064 PINEROLO (TO)

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento: Vs. Prot. n°42810 del 09/07/2019; riferimento Arpa Prot. n°61451 del 09/07/2019

OGGETTO: Variante ai sensi dell'art. 16/bis della L.R. 56/77 al P.R.G.C., "Zone C3.7, CE6.1 e terreno Via Martiri XXI" del Comune di Pinerolo. Fase di Verifica di V.A.S. ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n.2-2977.
Parere tecnico

In riferimento allo strumento urbanistico in oggetto, questa Agenzia ha valutato la documentazione predisposta per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e nell'ambito della fase di consultazione fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla D.G.R. n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Nello specifico, la Variante prevede la creazione di una nuova sub-area denominata "a", che ingloberà parte delle seguenti aree: CE 6.1, C 3.7 e parte del sedime stradale di Via Martiri del XXI. Nella documentazione non è stata riportata con precisione la superficie occupata da questa nuova sub area, ma tenendo di quanto riportato nella tabella riportata a pag. 31 del "Documento tecnico", dovrebbe attestarsi su 300 m² circa. L'area è ubicata nell'abitato capoluogo ed è interclusa, a sud dell'arteria stradale Via Martiri del XXI, ad est dalla rotonda di accesso alla zona Olimpica con relativo sottopasso.

Si precisa, che la variante attivata dal Comune, seguendo le procedure di cui all'art. 16bis della L.R. 56/77 s.m.i., propone la modifica di alcuni parametri edilizi ed urbanistici, che permettono un utilizzo migliore dell'area in relazione ai problemi di carattere distributivo. La variazione dei parametri non determina un incremento degli abitanti insediabili nella zona, di conseguenza perderà l'edificabilità.

L'area sarà utilizzata per finalità espositive e secondo quanto riportato nella tabella a pag.33, su di essa non potranno essere installati manufatti.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.

In merito alla permeabilità dei suoli e alla riduzione del rischio idrogeologico, si ricorda che gli interventi dovranno garantire l'invarianza idraulica, coerentemente con quanto indicato dal PTCP², pertanto dovranno essere minimizzate le aree impermeabili prevedendo pavimentazioni permeabili

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

e pertanto si chiede di tener conto di questi criteri nel momento in cui sarà eventualmente realizzata una pavimentazione.

Per quanto riguarda la presenza del tracciato ciclabile esistente lungo via Martiri del XXI occorre verificare la compatibilità di questa Variante con quanto previsto con il P.U.M.S..

Si precisa infine, che la realizzazione della zona espositiva può determinare un consumo della risorsa suolo in un'area che attualmente non è completamente urbanizzata.

Si precisa che sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione¹, con conseguente aumento dell'artificializzazione² di tale componente. Si chiede quindi che tale risorsa persa, anche se è coinvolta una piccola superficie, sia adeguatamente compensata (per esempio riqualificazione ambientale di aree degradate), considerando che il suolo è una risorsa non rinnovabile e che parte dell'area in questione è tuttora "libera" e funzionante.

Relativamente alla realizzazione di eventuali aree a verde, si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 46-5100 - *Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*, e negli elenchi recentemente aggiornati con il DGR 27/05/2019 n.24-9076.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'assenza di impatti ambientali significativi, si ritiene che al Variante urbanistica al P.R.G.C. in esame, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità a VAS, possa essere **esclusa** dalla fase di valutazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da: Carlo Paolo Bussi
Motivo: Responsabile S.S. F06.02
Luogo: Torino
Data: 19/08/2019 11:10:36

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa Bruna Buttiglione
tel. - 011/19680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it

¹ Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

² Per I.S.P.R.A., Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si parla di consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale". Si ha una superficie "artificiale" quando il suolo è compattato, asportato, impermeabilizzato.

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it